

## **DECRETO 21 aprile 1965**

### **Istituzione dell'Albo delle Associazioni pro-loco**

#### **L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

**Visto** lo Statuto della Regione;

**Visto** il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 sulle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo;

**Vista** la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28, sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana;

**Vista** la legge 4 marzo 1958, n. 174, concernente modificazioni delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici, e sul credito alberghiero, che all'art. 2 lettera b) prevede la istituzione dell'Albo delle Associazioni pro-loco da tenersi, per la Regione siciliana, presso questo Assessorato, e ciò ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 2 del D.P.R. numero 510 del 1956 e dell'art. 8 della L.R. n. 28 del 1962;

**Considerato** che il citato art. 2 lettera b) della legge n. 174 del 1958, nel determinare l'aliquota dell'imposta di soggiorno da assegnare al Comune competente, prevede che essa sia destinata d'intesa fra il Comune medesimo e l'Ente provinciale per il turismo competente, anche al finanziamento della Associazione pro-loco ivi costituita ed iscritta all'Albo;

**Considerato** che per l'art. 2 lettera f) del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044 è demandata agli Enti provinciali per il turismo la proposta per la iscrizione delle Associazioni pro-loco all'Albo precitato, secondo la disciplina e le modalità che, per la Regione siciliana, vengono stabilite, con il presente decreto, come appresso;

#### **DECRETA**

##### **Art. 1**

E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'Albo delle Associazioni pro-loco.

##### **Art. 2**

Per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:

- 1) che l'Associazione pro-loco sia stata istituita in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, e dove l'Ente provinciale per il turismo non abbia già riconosciuto altra Associazione pro-loco;
- 2) che la località, nella quale è stata istituita l'Associazione pro-loco, posseda attrattive turistiche e disponga di un minimo di attrezzatura ricettiva, con particolare riguardo agli esercizi pubblici;
- 3) che lo statuto dell'Associazione sia stato approvato dall'Ente provinciale per il turismo;
- 4) che le norme statutarie prevedono idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località interessata;
- 5) che la previsione di bilancio per quote associative, entrate locali e contributi vari, ivi compresi i proventi dell'imposta di soggiorno, sia stata ritenuta adeguata dall'Ente provinciale per il turismo al proseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

##### **Art. 3**

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, l'Associazione pro-loco interessata presenterà domanda corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo.

L'Ente provinciale per il turismo, nel trasmettere all'Assessorato la domanda stessa, curerà di rendere noto il motivato avviso espresso al riguardo dal proprio Consiglio di amministrazione.

**Art. 4**

Gli Enti provinciali per il turismo verificheranno annualmente, con atto del Comitato esecutivo, la persistenza delle condizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il 30 novembre.

**Art. 5**

L'Albo è pubblicato all'inizio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 6**

*Disposizioni transitorie*

Per le Associazioni pro-loco già costituite, ai fini della iscrizione definitiva delle medesime all'Albo, gli Enti provinciali per il turismo con atto motivato del Comitato esecutivo, provvederanno ad accertare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la esistenza delle condizioni stabilite all'art. 2, dandone comunicazione a questo Assessorato.

Palermo, 21 aprile 1965.

NICOLETTI